



Regolamento interno del corso di dottorato in Informatica

[D.R. n. 317/2022 del 22 febbraio 2022 - Modifiche](#)

[D.R. n. 68/2019 dell'11 gennaio 2019 - Emanazione](#)

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il corso di dottorato

1. Scopo del corso è formare persone con una vasta e profonda cultura in Informatica che siano in grado di svolgere ricerca originale, di valorizzare i risultati della ricerca e di favorire e gestire l'innovazione in questo settore. Le tematiche di competenza del corso sono tutte quelle delle scienze e delle tecnologie dell'informazione. Il corso ha durata triennale.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è la lingua inglese. I seminari, gli insegnamenti, tutte le prove, la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in lingua inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Il dipartimento sede amministrativa del Corso è il Dipartimento di Informatica che garantisce, compatibilmente con le risorse di cui è dotato, la possibilità di svolgere l'attività di ricerca nelle tematiche indicate al comma 1 nonché in aree multidisciplinari in cui metodi e tecniche informatiche giochino un ruolo fondamentale.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.
5. Il corso è disciplinato da quanto disposto dalla normativa nazionale vigente e dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca nonché dal presente Regolamento.

Articolo 2

Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.
2. I supervisor dei dottorandi, di cui all'art. 6, sono invitati a partecipare alle adunanze del Collegio per i punti indicati nell'ordine del giorno che riguardano i dottorandi; se non fanno già parte dell'organo partecipano senza diritto di voto.
3. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, eventualmente in teleconferenza utilizzando software di uso gratuito od opportunamente messo a disposizione dei membri del Collegio dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa.

4. Il Collegio può delegare al Coordinatore l'approvazione del programma di attività dei dottorandi, solo in riferimento agli insegnamenti e seminari da seguire, come disposto all'art. 8; la scelta del progetto di tesi, sentito il supervisore; l'autorizzazione a svolgere soggiorni in sedi estere e la verifica degli insegnamenti frequentati e delle relative prove sostenute in tali sedi.

Parte II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.
2. L'ammissione al Corso avviene sulla base della valutazione del curriculum, cui viene attribuito un massimo di quaranta punti, e di un colloquio, cui viene attribuito un massimo di sessanta punti.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. Il concorso è preceduto da una valutazione del curriculum del candidato, inclusi lauree e diplomi post-laurea conseguiti, pubblicazioni, premi e ogni altro documento che la commissione di ammissione ritenga rilevante ai fini della valutazione. Inoltre, ai candidati viene chiesta la presentazione di una proposta di progetto di ricerca in sede di iscrizione al concorso. Tale progetto sarà illustrato e quindi valutato in sede di colloquio.
2. Il candidato è ammesso al colloquio se consegue un punteggio complessivo non inferiore a trenta punti su quaranta nella valutazione del curriculum. Il colloquio in lingua italiana o inglese, da tenersi anche per via telematica, si ritiene superato se il candidato consegue un punteggio totale non inferiore a quaranta punti su sessanta. Attraverso il colloquio la commissione di ammissione valuta la capacità di analisi e sintesi dei candidati, l'abilità nel formalizzare i problemi, l'impegno e la capacità di studio; verifica che essi posseggano sia un'ampia conoscenza delle teorie e delle applicazioni dell'Informatica, sia un'approfondita padronanza di alcuni dei suoi argomenti e metodologie; inoltre accerta la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a trascorrere periodi di studio o ricerca all'estero; infine la commissione giudica in merito alla rilevanza scientifica degli interessi dei candidati, al progetto di ricerca da svolgersi durante il periodo dottorale e alla loro coerenza con i temi del dottorato.
3. Nel caso di selezione con posti riservati a laureati in università estere, la selezione segue le stesse modalità indicate nei commi precedenti.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

Parte III
Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6
Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, e valutati i suoi interessi scientifici e di ricerca, almeno un supervisore, che deve preferibilmente afferire alle istituzioni ricomprese nel dottorato; tale assegnazione può essere cambiata con le medesime modalità.
2. Il supervisore ha il compito di guidare e assistere il dottorando nella formulazione del programma di attività e nella sua attuazione, ed è il principale responsabile delle ricerche volte alla preparazione della dissertazione finale.

Articolo 7
Attività compatibili e incompatibili

1. Il compito primario dei dottorandi è quello di fare ricerca.
2. I dottorandi sono incoraggiati a svolgere presso altre università, istituti o centri di ricerca pubblici e privati in Italia o all'estero, alcune delle attività previste nel corso, per un periodo non superiore ai diciotto mesi, previa approvazione del Collegio.
3. I dottorandi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del Collegio dei docenti, attività di tutorato, didattica integrativa e/o didattica sussidiaria, comprensiva delle attività didattiche propedeutiche e di recupero, entro il limite massimo complessivo di venti ore per anno accademico.

Articolo 8
Articolazione del corso e verifica delle attività formative

1. Il corso si articola in insegnamenti, cicli di seminari e attività di ricerca. Il Collegio provvede annualmente a deliberare l'elenco degli insegnamenti e dei cicli di seminari da attivare e ad affidarli ad esperti nei relativi settori. Gli insegnamenti sono espressamente concepiti per il corso, hanno indicativamente una durata di sedici ore e vertono su aspetti avanzati delle discipline di competenza del corso e di altre discipline strettamente connesse. Previa autorizzazione del Collegio, al più un insegnamento tra quelli erogati da lauree magistrali o master, e al più tre insegnamenti da scuole di dottorato avanzate in Italia e all'estero che prevedono una prova finale, possono essere equiparati a quelli di cui sopra. Ogni ciclo di seminari consiste di riunioni periodiche, coordinate da un responsabile scelto dal Collegio, su un particolare settore di studio, anche interdisciplinare; i dottorandi devono parteciparvi attivamente, presentando criticamente risultati significativi in tale settore, sia propri che altrui. Al termine di ogni ciclo di seminari, il responsabile riferisce al Collegio sull'attività dei singoli dottorandi. L'attività di ricerca, da svolgere sotto la guida del supervisore di cui al successivo art. 5, è rivolta alla preparazione di una dissertazione finale scritta che costituisce l'obiettivo principale del corso. La dissertazione dovrà documentare un lavoro ampio e organico, e dovrà contenere risultati originali di livello adeguato alla pubblicazione su riviste internazionali.
2. Al fine di consolidare la cultura in Informatica e di permettere al dottorando una scelta consapevole dell'argomento della tesi, ogni dottorando deve frequentare sei insegnamenti e superare le relative prove

finali, i cui esiti saranno valutati dal Collegio nella verifica annuale. Inoltre, in ciascun anno di corso ogni dottorando deve partecipare attivamente ad almeno un seminario. La frequenza degli insegnamenti e ai seminari è obbligatoria.

3. All'inizio di ogni anno accademico ciascun dottorando definisce, col concorso del proprio supervisore, un programma di attività che il Collegio esamina e eventualmente approva, richiedendo, se necessario, modifiche.

4. All'inizio del corso il Coordinatore, sentita la commissione di ammissione, valuta l'ampiezza della base culturale del dottorando e, se necessario, propone l'inclusione nel programma di attività di ulteriori insegnamenti volti a colmare le lacune constatate e stabilisce le opportune forme di verifica.

5. Alla fine del primo anno di corso ogni dottorando, sotto la guida del proprio supervisore e consultando esperti dell'area, deve presentare al Collegio una proposta scritta di tesi che inquadri il tema di ricerca, fornisca una sintesi dei risultati noti e un'analisi dei problemi che si intendono affrontare, specificando eventuali risultati già raggiunti. Inoltre, il dottorando deve presentare al Collegio una relazione particolareggiata sulle attività svolte che deve includere gli esiti degli insegnamenti seguiti, dei seminari frequentati e delle prove disposte per verificare che le eventuali lacune siano state colmate. Il Collegio nomina per ciascun dottorando una commissione di almeno tre esperti, anche stranieri, presieduta dal supervisore, chiamata commissione interna, che istruisce la valutazione della proposta di dissertazione e della relazione sulle attività svolte. Sulla base di tali relazioni e del parere della commissione interna il Collegio dei docenti approva o nega il passaggio all'anno successivo.

6. Alla fine del secondo anno, il dottorando presenta oralmente alla commissione interna e al Collegio le attività formative e di ricerca eseguite e gli obiettivi raggiunti. Sulla base di una relazione scritta del supervisore e della commissione interna sul lavoro del candidato e sulla presentazione di cui sopra, il Collegio valuta i risultati ottenuti e li approva, o li respinge negando così il passaggio all'anno successivo e adotta delibera adeguatamente motivata.

Parte IV Conseguimento titolo

Articolo 9 Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. Il dottorando deve consegnare la propria tesi entro la fine dell'ultimo anno del corso. Al termine del corso il dottorando illustra al Collegio, in una seduta pubblica, la propria tesi. Se il Collegio, sentito il supervisore e la commissione interna, valuta la tesi non idonea per l'invio ai valutatori può concedere al dottorando un tempo aggiuntivo di al più due mesi per modificarla secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo. I valutatori, entro tre mesi dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio su di essa e propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni. Il Collegio dei docenti deve fissare la sessione per la discussione della tesi di dottorato entro tre mesi dall'ammissione della stessa alla discussione da parte dei valutatori. La tesi, per la trasmissione alla commissione, potrà essere accompagnata da una lettera di presentazione relativamente all'originalità e la qualità delle ricerche documentate nella tesi stessa, nonché un giudizio complessivo sull'attività svolta dal dottorando.

3. Come previsto dalla normativa vigente, il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo fino alla discussione della tesi, per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al suo completamento.

4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/international Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI Applicazione

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai

Consigli di dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'Amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.